COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXVI.

SEDUTA DI VENERDÌ 16 NOVEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Seguito della discussione*):

SCARASCIA e CHIATANTE: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria. (3519) 785

PRESIDENTE 785, 786

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 785

La seduta comincia alle 10.

PAVAN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante: Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria (3519).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Scarascia e Chiatante: « Disposizioni integrative delle leggi di riforma fondiaria » (3519), presentata il 15 dicembre 1961.

Do lettura della seguente comunicazione pervenutaci da parte della V Commissione Bilancio, in data 13 novembre 1962:

« Le comunico che la Commissione da me presieduta ha deciso, in data odierna, di chiedere una conveniente proroga per esprimere il parere sul progetto di legge in oggetto ».

Ciò considerato, e visto anche che il passaggio della proposta di legge dalla sede referente a quella legislativa rendeva di per sé prevedibile la richiesta della Commissione Bilancio, che alcuni articoli della proposta Scarascia ampiamente giustificano, mi pare sia il caso di rinviare la discussione ad altra seduta, in attesa della espressione del parere.

SEDATI, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. In considerazione del passaggio in sede legislativa del provvedimento, il Governo preannuncia i seguenti emendamenti. Lo fa ora anche per prevedere l'eventualità che alcuni di essi possano essere rimessi alla Commissione Bilancio se vi si individuassero conseguenze finanziarie che il Governo, tuttavia, non vi ravvisa.

ART. 1.

« *Al primo comma dopo le parole*: a trattativa privata, *aggiungere*: con preferenza a comuni e ad enti pubblici ».

« *Al secondo comma, sostituire le parole*: ed i fabbricati, *con le parole*: e le opere.

ART. 2.

Sostituire il primo comma con il seguente: guente:

« Negli atti di alienazione di cui al precedente articolo, devono essere indicati, oltre la destinazione da darsi agli immobili alienati, il termine e le modalità relative, a pena di nullità ».

« *Al secondo comma inserire, dopo le parole*: con le modalità stabilite, *le parole*: e con l'osservanza dei regolamenti comunali ».

ART. 5.

« *Aggiungere, in fine del primo comma, le parole*: nonché gli obblighi nei confronti delle cooperative istituite a norma della legge 12 maggio 1950, n. 230 ».

« *Inserire, fra il terzo ed il quarto comma, il seguente nuovo comma:*

« L'obbligo stabilito dall'articolo 23 della legge 12 maggio 1950, n. 230, permane, per un periodo di dieci anni, a carico degli assegnatari che hanno riscattato anticipatamente e dei loro aventi causa ».

ART. 6.

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 6.

Fra le indennità di cui all'articolo 8 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, rientrano anche gli indennizzi alle ditte espropriate dovuti in base a sentenze o ad atti di transazione.

ART. 7.

Il prezzo dei terreni acquistati ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dell'articolo 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, può essere corrisposto in titoli del debito pubblico emessi a norma delle stesse leggi. La spesa per tali acquisti non può superare il limite massimo complessivo di 25 miliardi di lire.

ART. 8.

A termini dell'ultimo comma dell'articolo 18 della citata legge 21 ottobre 1950, n. 841, il Ministro per il tesoro entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apporterà ai propri decreti in data 28 giugno 1951 le modifiche occorrenti, stabilendo le modalità per la consegna dei titoli agli enti ed alle sezioni speciali di riforma fondiaria sia a rimborso delle somme anticipate sia per gli altri fabbisogni relativi agli scopi di cui ai precedenti articoli 6 e 7.

PRESIDENTE. La presentazione degli emendamenti governativi rafforza, a mio avviso, l'opportunità di rinviare la discussione del provvedimento; quanto ad eventuali conseguenze finanziarie, non mi pare ve ne possano essere. Tuttavia, per non sottrarre alla Commissione Bilancio alcun elemento di giudizio per l'elaborazione del parere che essa ha chiesto di esprimere, ritengo opportuno rimetterle gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 6 (attuali articoli 6, 7 e 8) rimanendo fermo che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 10,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI